



# COMUNE DI LECCO

N. 101 R.D.  
N. 199 LP.

## GIUNTA COMUNALE

### ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2008

OGGETTO: ART. 35 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CONTENENTE LA DISCIPLINA LIMITI, CRITERI E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno DUEMILAOTTO e questo giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 09,30 nella residenza Municipale si riunisce la Giunta Comunale che, previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell'adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti, per l'esame dell'argomento in oggetto, i Signori:

FAGGI ANTONELLA	Sindaco
NAVA DANIELE	Assessore
GROSSI GAETANO	Assessore
INVERNIZZI MAURO	Assessore
BETTEGA CINZIA	Assessore
FORTINO ANGELA	Assessore
TENTORI VIRGINIA	Assessore
REDAELLI WALTER	Assessore
PAROLARI STEFANO	Assessore
PESENTI DARIO	Assessore
TETI LUCA	Assessore

Presenti	Assenti
	sì
	sì
sì	
sì	
sì	
sì	
	sì
sì	
	sì
sì	
sì	

Presenti n. 7

Assenti n. 4

Presiede l'adunanza il DR. GAETANO GROSSI - ASSESSORE F.F. SINDACO il quale invita a trattare l'argomento in oggetto.

Assiste il Segretario Generale del Comune dott. MARIO MOSCHETTI

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il Documento Istruttorio, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato reso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge e di regolamento;

### DELIBERA

1. All'art. 35 bis del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nella seguente tabella di raffronto tra il testo vigente dell'articolo e quello modificato:

Testo vigente	Testo modificato
Art. 35 bis Incarichi esterni	Art. 35 bis Incarichi di collaborazione autonoma
1. Per esigenze cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni; b) deve essere stata preliminarmente accertata e certificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune. c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.	1. Per esigenze cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione <b>anche</b> universitaria, in presenza dei seguenti presupposti <b>di legittimità</b> : a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati <b>e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune stesso</b> ; b) deve essere stata preliminarmente accertata e certificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune. c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

<p>2. Gli incarichi esterni si distinguono in base alle seguenti tipologie :</p> <p>a) “incarico di studio”, avente per oggetto il conferimento di un’attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.</p> <p>b) “incarico di ricerca” che presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell’ente.</p> <p>c) “incarico di consulenza”, avente per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse della amministrazione comunale</p> <p>d) “incarico di collaborazioni” non configurabili come studio, ricerca e consulenza.</p>	<p>2. Gli incarichi <b>di collaborazione autonoma</b> si distinguono in base alle seguenti tipologie :</p> <p>a. “incarico di studio”, avente per oggetto il conferimento di un’attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.</p> <p>b. “incarico di ricerca” che presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell’ente.</p> <p>c. “incarico di consulenza”, avente per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse della amministrazione comunale</p> <p>d. “incarico di collaborazioni” non configurabile come studio, ricerca e consulenza.</p>
<p>3. Gli incarichi esterni sono affidati e disciplinati mediante le seguenti forme contrattuali:</p> <p>a) “contratto di lavoro autonomo di natura professionale” quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l’oggetto delle prestazioni stesse;</p> <p>b) “contratto di lavoro autonomo di natura occasionale” quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere, in modo occasionale ed episodico, una attività, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;</p> <p>c) “contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa” quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è caratterizzata dai seguenti elementi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;</li> <li>- collegamento funzionale dell’attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell’attività economica di quest’ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso;</li> <li>- non occasionalità della prestazione</li> </ul>	<p>3. Gli incarichi <b>di collaborazione autonoma</b> sono affidati e disciplinati mediante le seguenti forme contrattuali:</p> <p>a) “contratto di lavoro autonomo di natura professionale” quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l’oggetto delle prestazioni stesse;</p> <p>b) “contratto di lavoro autonomo di natura occasionale” quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere, in modo occasionale ed episodico, una attività, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;</p> <p>c) “contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa” quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è caratterizzata dai seguenti elementi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;</li> <li>- collegamento funzionale dell’attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell’attività economica di quest’ultimo in conformità alle</li> </ul>

<p>che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi dell'apporto del prestatore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri soggetti sempreché rimanga preminente la sua partecipazione e l'unicità della responsabilità del medesimo.</li> </ul>	<p>direttive impartite dallo stesso;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico);</li> <li>- necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi dell'apporto del prestatore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri soggetti sempreché rimanga preminente la sua partecipazione e l'unicità della responsabilità del medesimo.</li> </ul> <p><b>Resta comunque fermo il divieto di ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o di utilizzare collaboratori come lavoratori subordinati. L'inosservanza del divieto è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.</b></p>
<p>4. Gli incarichi esterni possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) professionisti regolarmente iscritti ad albi, elenchi o ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria;</li> <li>b) esercenti per professione abituale una attività professionale priva di albi, elenchi o ruoli o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;</li> <li>c) esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito albo, elenco o ruolo;</li> <li>d) dipendenti pubblici o privati;</li> <li>e) soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico</li> </ol>	<p>4. Gli incarichi <b>di collaborazione autonoma</b> possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) professionisti regolarmente iscritti ad albi, elenchi o ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria;</li> <li>b) esercenti per professione abituale una attività professionale priva di albi, elenchi o ruoli o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;</li> <li>c) esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito albo, elenco o ruolo;</li> <li>d) dipendenti pubblici o privati;</li> <li>e) soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico.</li> </ol>
<p>5. I soggetti a cui sono conferiti gli incarichi devono essere in possesso del requisito minimo necessario di qualificazione professionale costituito da laurea magistrale o da titolo equivalente strettamente correlati alla prestazione oggetto di incarico. Il predetto requisito minimo di qualificazione professionale si intende anche assolto con la sola iscrizione ad un albo o elenco professionale quando l'esercizio di una attività sia subordinata dalla legge alla</p>	<p>5. <b>La particolare competenza universitaria dei soggetti a cui sono conferiti gli incarichi è comprovata dal possesso di laurea magistrale o da titolo equivalente strettamente correlati alla prestazione oggetto di incarico. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo</b></p>

<p>iscrizione ad un albo o elenco per il quale non sia richiesto il titolo di laurea.</p>	<p><b>o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore</b></p>
<p>7. L'affidamento degli incarichi esterni di cui al comma 1 è soggetto al limite di spesa complessiva annua calcolato nella misura del sei per cento della previsione iniziale di cui all'Intervento 1 del Titolo 1 - Spesa del bilancio. Il superamento del limite di spesa è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del programma di cui al comma 8.</p>	<p>7. L'affidamento degli incarichi esterni di cui al comma 1 è soggetto al limite di spesa complessiva annua <b>fissato con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. Per l'anno 2008 il predetto limite è stabilito con apposita deliberazione consiliare di integrazione del provvedimento di approvazione del bilancio già adottato.</b></p>
<p>8. Il Consiglio comunale ,annualmente, con apposita deliberazione da adottarsi prima della approvazione del bilancio di previsione, approva il programma degli incarichi di collaborazione, di studio,ricerca e di consulenza da conferirsi nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.. Il programma si compone per ciascuno dei settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente di schede di individuazione dei fabbisogni di professionalità esterne per l'anno di riferimento e per i due anni successivi. La proposta di deliberazione di approvazione del programma deve essere corredata, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, dalle dichiarazioni del direttore di ciascun settore competente al conferimento degli incarichi previsti dal programma e del direttore del settore gestione e sviluppo risorse umane dell'avvenuto accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili,rispettivamente, all'interno del settore interessato e all'interno dell'ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro. Le schede componenti il programma indicano per ciascuno degli incarichi di cui si prevede la attivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la professionalità richiesta</li> <li>- la tipologia dell'incarico (consulenza,studio, ricerca,collaborazione)</li> <li>- il riferimento agli obiettivi e ai progetti previsti dagli strumenti di programmazione dell'ente cui il fabbisogno di professionalità si riferisce</li> <li>- motivazioni e finalità del ricorso ad incarico esterno</li> <li>- spesa prevista nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 7</li> <li>- durata prevista.</li> </ul>	<p>8. <b>I contratti di collaborazione autonoma possono essere stipulati, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali specificamente stabilite dalla legge o previste nel programma di cui al successivo comma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 267/2000.</b></p> <p>Il Consiglio comunale ,annualmente, con apposita deliberazione da adottarsi prima della approvazione del bilancio di previsione, approva il programma degli incarichi di collaborazione autonoma da conferirsi nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.. Il programma si compone per ciascuno dei settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente di schede di individuazione dei fabbisogni di professionalità esterne per l'anno di riferimento e per i due anni successivi. La proposta di deliberazione di approvazione del programma deve essere corredata, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, dalle dichiarazioni del direttore di ciascun settore competente al conferimento degli incarichi previsti dal programma e del direttore del settore gestione e sviluppo risorse umane dell'avvenuto accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili,rispettivamente, all'interno del settore interessato e all'interno dell'ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro. Le schede componenti il programma indicano per ciascuno degli incarichi di cui si prevede la attivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la professionalità richiesta</li> <li>- la tipologia dell'incarico (consulenza,studio, ricerca,collaborazione)</li> <li>- il riferimento agli obiettivi e ai progetti previsti dagli strumenti di programmazione dell'ente cui il fabbisogno di professionalità si riferisce</li> <li>- motivazioni e finalità del ricorso ad incarico</li> </ul>

<p>Il programma costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000 . Limitatamente all'anno 2008 il programma degli incarichi viene approvato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione di Giunta di approvazione del presente articolo.</p>	<p>esterno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spesa prevista nel rispetto <b>del limite annuo di cui al precedente comma 7</b></li> <li>- durata prevista.</li> </ul> <p>Il programma costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000 . Limitatamente all'anno 2008 il programma degli incarichi viene approvato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione di Giunta di approvazione del presente articolo.</p>
<p>11. La determinazione a contrattare deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità e con conseguenti responsabilità disciplinare ed erariale per chi l'abbia adottata e per chi abbia ,comunque, concorso a darvi attuazione, del preventivo avvenuto accertamento che :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione e fissa il limite massimo della spesa annua per gli incarichi stessi</li> <li>b. il Consiglio comunale ha approvato il programma di cui al comma 8 con deliberazione esecutiva</li> <li>c. l'oggetto della prestazione dell'incarico corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati ( tali competenze e tali obiettivi o progetti devono essere specificati nella determinazione)</li> <li>d. l'incarico da conferire è previsto dal programma di cui al comma 8 approvato con deliberazione consiliare esecutiva e rispetta il limite di spesa annua stabilito dalla normativa del regolamento di cui alla lettera a)</li> <li>e. è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di</li> </ol>	<p>11. La determinazione a contrattare deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità e con conseguenti responsabilità disciplinare ed erariale per chi l'abbia adottata e per chi abbia ,comunque, concorso a darvi attuazione, del preventivo avvenuto accertamento che :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione</b></li> <li>b. <b>l'incarico si riferisce alle attività istituzionali specificamente stabilite dalla legge ( indicando gli estremi della disposizione di legge) o previste dal programma di cui al comma 8) (indicando gli estremi del provvedimento di approvazione del programma)</b></li> <li>c. l'oggetto della prestazione dell'incarico corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati ed è <b>coerente con le esigenze di funzionalità del comune</b> ( tali competenze e tali obiettivi o progetti devono essere specificati nella determinazione <b>che dovrà dare altresì specifica dimostrazione della coerenza dell'oggetto dell'incarico con le esigenze di funzionalità dell'ente)</b></li> <li>d. <b>l'incarico da conferire rispetta il limite di spesa annua di cui al comma 7)</b></li> <li>e. è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e</li> </ol>

<p>lavoro</p> <p>f. la prestazione oggetto di incarico è di natura temporanea e il requisito minimo di qualificazione professionale richiesto per il conferimento dell'incarico è costituito dalla laurea magistrale o titolo equivalente o da iscrizione ad un albo professionale quando l'esercizio di una attività sia subordinata dalla legge alla iscrizione ad un albo o un elenco per il quale non sia richiesto il titolo di laurea</p> <p>g. per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.</p>	<p>alla indifferibilità di altri impegni di lavoro</p> <p>f. la prestazione oggetto di incarico è di natura temporanea e <b>la particolare e comprovata competenza universitaria richiesta per il conferimento dell'incarico è quella prevista dal comma 5)</b></p> <p>g. per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.</p>
--	--

2. Si dà atto che a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate il nuovo testo dell'art. 35 bis del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è quello di seguito riportato:

<p><b>Art. 35 bis</b> <b>Incarichi di collaborazione autonoma</b></p>	
<p>1. Per esigenze cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità :</p> <p>a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune stesso;</p> <p>b. deve essere stata preliminarmente accertata e certificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune.</p> <p>c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;</p> <p>d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.</p> <p>2. Gli incarichi di collaborazione autonoma si distinguono in base alle seguenti tipologie :</p> <p>a. "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.</p> <p>b. "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'ente.</p> <p>c. "incarico di consulenza", avente per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse della amministrazione comunale</p> <p>d. "incarico di collaborazioni" non configurabili come studio, ricerca e consulenza.</p> <p>3. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono affidati e disciplinati mediante le seguenti forme contrattuali:</p> <p>a. "contratto di lavoro autonomo di natura professionale" quando le prestazioni oggetto</p>	

- dell'incarico sono rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto delle prestazioni stesse;
- b. "contratto di lavoro autonomo di natura occasionale" quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere, in modo occasionale ed episodico, una attività, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;
  - c. "contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa" quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è caratterizzata dai seguenti elementi :
    - assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
    - collegamento funzionale dell'attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell'attività economica di quest'ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso;
    - non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico);
    - necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi dell'apporto del prestatore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri soggetti sempreché rimanga preminente la sua partecipazione e l'unicità della responsabilità del medesimo.

Resta comunque fermo il divieto di ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o di utilizzare collaboratori come lavoratori subordinati. L'inosservanza del divieto è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

4. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:
  - a. professionisti regolarmente iscritti ad albi, elenchi o ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria;
  - b. esercenti per professione abituale una attività professionale priva di albi, elenchi o ruoli o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;
  - c. esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito albo, elenco o ruolo;
  - d. dipendenti pubblici o privati;
  - e. soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico.
5. La particolare competenza universitaria dei soggetti a cui sono conferiti gli incarichi è comprovata dal possesso di laurea magistrale o da titolo equivalente strettamente correlati alla prestazione oggetto di incarico. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore
6. In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da altra pubblica amministrazione in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 è necessario, anche in applicazione della normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo assenso dell'amministrazione di appartenenza del prestatore e comunicare, conseguentemente, alla stessa amministrazione l'effettuazione della prestazione.



7. L'affidamento degli incarichi esterni di cui al comma 1 è soggetto al limite di spesa complessiva annua fissato con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. Per l'anno 2008 il predetto limite è stabilito con apposita deliberazione consiliare di integrazione del provvedimento di approvazione del bilancio già adottato.

8. I contratti di collaborazione autonoma possono essere stipulati, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali specificamente stabilite dalla legge o previste nel programma di cui al successivo comma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 267/2000.

Il Consiglio comunale, annualmente, con apposita deliberazione da adottarsi prima della approvazione del bilancio di previsione, approva il programma degli incarichi di collaborazione autonoma da conferirsi nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi. Il programma si compone per ciascuno dei settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente di schede di individuazione dei fabbisogni di professionalità esterne per l'anno di riferimento e per i due anni successivi. La proposta di deliberazione di approvazione del programma deve essere corredata, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, dalle dichiarazioni del direttore di ciascun settore competente al conferimento degli incarichi previsti dal programma e del direttore del settore gestione e sviluppo risorse umane dell'avvenuto accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili, rispettivamente, all'interno del settore interessato e all'interno dell'ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro. Le schede componenti il programma indicano per ciascuno degli incarichi di cui si prevede la attivazione:

- la professionalità richiesta
- la tipologia dell'incarico (consulenza, studio, ricerca, collaborazione)
- il riferimento agli obiettivi e ai progetti previsti dagli strumenti di programmazione dell'ente cui il fabbisogno di professionalità si riferisce
- motivazioni e finalità del ricorso ad incarico esterno
- spesa prevista nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 7
- durata prevista.

Il programma costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000.

Limitatamente all'anno 2008 il programma degli incarichi viene approvato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione di Giunta di approvazione del presente articolo.

9. Il conferimento degli incarichi esterni deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e trasparenza

10. La determinazione a contrattare e la procedura per il conferimento degli incarichi esterni sono di esclusiva competenza del dirigente/direttore di settore, salvo quanto previsto dal successivo comma 24. Detta competenza dirigenziale non è delegabile.

11. La determinazione a contrattare deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità e con conseguenti responsabilità disciplinare ed erariale per chi l'abbia adottata e per chi abbia, comunque, concorso a darvi attuazione, del preventivo avvenuto accertamento che :

- a. il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione
- b. l'incarico si riferisce alle attività istituzionali specificamente stabilite dalla legge (indicando gli estremi della disposizione di legge) o previste dal programma di cui al comma 8 ) (indicando gli estremi del provvedimento di approvazione del

- programma)
- c. l'oggetto della prestazione dell'incarico corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati ed è coerente con le esigenze di funzionalità del comune ( tali competenze e tali obiettivi o progetti devono essere specificati nella determinazione che dovrà dare altresì specifica dimostrazione della coerenza dell'oggetto dell'incarico con le esigenze di funzionalità dell'ente)
  - d. l'incarico da conferire rispetta il limite di spesa annua di cui al comma 7)
  - e. è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro
  - f. la prestazione oggetto di incarico è di natura temporanea e la particolare e comprovata competenza universitaria richiesta per il conferimento dell'incarico è quella prevista dal comma 5
  - g. per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.
12. La determinazione a contrattare , sempre a pena di inammissibilità e di improcedibilità, deve contenere i seguenti elementi e allegati :
- a. l'oggetto della prestazione con la specificazione dell'obiettivo, del progetto o del programma di governo dell'ente cui lo stesso è correlato;
  - b. le modalità ed il luogo di espletamento dell'incarico;
  - c. la durata dell'incarico che non può essere superiore alla durata del mandato del sindaco. La decorrenza dell'incarico dovrà essere prevista dal giorno della pubblicazione del relativo contratto nel sito web del Comune ai sensi del comma 20.
  - d. la misura del compenso per la quale è necessaria la dimostrazione della proporzionalità economica rispetto all'utilità da conseguirsi dall'amministrazione;
  - e. l'indicazione del fondo su cui graverà la spesa complessiva e la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;
  - f. la dichiarazione del direttore del settore che attua la procedura di conferimento dell'incarico dell'avvenuto accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del settore interessato, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro
  - g. la dichiarazione del direttore del settore gestione e sviluppo risorse umane dell'avvenuto accertamento della inesistenza all'interno dell'ente di professionalità utilizzabili per le prestazioni oggetto dell'incarico da conferire, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro
  - h. l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale, strettamente correlati alla prestazione oggetto di incarico, richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, nonché le modalità di effettuazione della stessa ed i criteri di valutazione. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
    - titoli culturali e professionali;
    - esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati;
  - i. l'indicazione dei seguenti requisiti di ordine generale il cui possesso è condizione necessaria per la ammissione alla procedura comparativa e per l'assunzione dell'incarico:
    - cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'unione europea
    - godimento dei diritti civili e politici
    - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

- riguardino la applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario
- conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali
  - j. la precisazione che l'assegnazione dell'incarico esterno avverrà a seguito di esame e valutazione comparativa, mirante alla individuazione del candidato con caratteristiche professionali e curriculari più adeguate alle prestazioni richieste, basata sugli elementi curriculari di qualità dei candidati, sulle caratteristiche metodologiche della prestazione offerta, sugli elementi economici delle proposte e su altri elementi eventualmente richiesti dalle peculiarità dell'incarico, secondo criteri indicati nell'avviso di indizione della procedura comparativa;
  - k. schema di avviso di indizione della procedura comparativa finalizzata alla individuazione del soggetto cui conferire l'incarico contenente tutti gli elementi di cui alle lettere a), b) c), d), h), i) e j).
13. Gli incarichi possono essere conferiti, in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni di cui deve essere data esplicita e concreta motivazione nel provvedimento di affidamento dell'incarico:
- a. nel caso in cui a seguito di procedura comparativa indetta non fosse presentata alcuna domanda, ovvero nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alla richieste;
  - b. nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente.
  - c. quando la particolarità dell'ambito, la specificità dell'intervento o la peculiarità delle prestazioni, rendano necessarie professionalità e competenze, così singolari, da non consentire forme di comparazione;
  - d. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - e. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative per l'individuazione dei soggetti attuatori;
  - f. per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 10.000,00 Euro.
14. La determinazione a contrattare viene trasmessa al Settore Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la prenotazione dell'impegno di spesa. In sede di apposizione del visto il Responsabile dei servizi finanziari è tenuto a verificare la sussistenza di tutti gli elementi di ammissibilità e procedibilità del provvedimento dirigenziale stabiliti dai commi 11 e 12. Acquisito il visto di regolarità contabile, il direttore del settore che ha adottato il provvedimento ne disporrà la pubblicazione integrale sul sito web del Comune.
15. Alla indizione della procedura di valutazione comparativa viene assicurata adeguata pubblicità mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito web del Comune e affissione all'Albo pretorio comunale per un periodo non inferiore a 15 giorni naturali e continui. Qualora ricorrano oggettive ragioni di urgenza da rendere note nell'avviso il periodo di pubblicazione può essere ridotto a 7 giorni.
16. La valutazione comparativa delle candidature è effettuata dal direttore del settore interessato al conferimento dell'incarico, che la presiede, dal Direttore del settore gestione e sviluppo risorse umane e da un funzionario di categoria D/3 appartenente al settore interessato al conferimento dell'incarico, designato dal direttore del settore stesso, con

funzioni anche di verbalizzante. A conclusione della valutazione comparativa viene redatta una graduatoria finale di merito secondo i criteri indicati nell'avviso, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.

17. Sulla base delle risultanze della procedura comparativa svolta, il direttore del settore competente approva la graduatoria di merito e adotta il provvedimento di conferimento dell'incarico a cui dovrà essere allegato il verbale delle operazioni di procedura comparativa e lo schema di disciplinare/contratto.
18. La procedura di valutazione comparativa di cui ai commi 15, 16 e 17 si applica per l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro, al netto di IVA. Qualora l'importo dell'incarico sia pari o superiore a 100.000 euro, al netto di IVA, per il relativo affidamento si applicheranno, in quanto compatibili, le procedure previste per gli incarichi di progettazione dall'art. 91 comma 1 del D.Lgs 163/2006.
19. Il contratto di conferimento dell'incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
  - della durata che deve essere commisurata all'entità del progetto. La decorrenza dell'incarico dovrà essere prevista dal giorno della pubblicazione del relativo contratto nel sito web del Comune ai sensi del comma 20.
  - del luogo di espletamento dell'incarico;
  - dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
  - dei tempi della prestazione e delle eventuali penalità;
  - delle responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione dell'attività;
  - dei profili inerenti la proprietà dei risultati;
  - dei profili economici.
  - delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
  - del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e all'utilità conseguita dall'amministrazione. La determinazione deve avvenire, con riferimento anche ai valori di mercato, in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Allo scopo di individuare la congruità del compenso con la prestazione richiesta il dirigente competente effettuerà una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali e altre amministrazioni e, ove possibile, farà riferimento ai compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
20. Il provvedimento dirigenziale di affidamento di incarico viene trasmesso al Settore Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la assunzione dell'impegno di spesa. Acquisito il visto di regolarità contabile, il direttore del settore che ha adottato il provvedimento ne disporrà la pubblicazione integrale sul sito web del Comune.
21. Con cadenza trimestrale il responsabile dei servizi finanziari inoltrerà alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti i provvedimenti di conferimento di incarichi esterni per i quali ha rilasciato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel trimestre precedente il cui importo di spesa è superiore a € 5.000.
22. In caso di incarichi di collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione divenuta esecutiva dovrà inoltre essere inviata a cura del Direttore di settore che l'ha adottata al Servizio Centrale Risorse Umane per la comunicazione al Centro per l'impiego almeno tre

giorni prima dell'instaurazione del rapporto.

23. La stipulazione del contratto di affidamento di incarico esterno avviene nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti. Il contratto, anche ai fini della decorrenza dell'incarico conferito, assume efficacia dal giorno della pubblicazione, a cura del Direttore del settore che l'ha stipulato, del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito Web del Comune.
24. Tutti i provvedimenti concernenti incarichi esterni per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato devono essere pubblicati sul sito web del Comune a cura dei direttori di settore che li hanno conferiti. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. A cura del Servizio Segreteria generale gli elenchi degli incarichi da essi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
25. Il dirigente competente controlla il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo e verifica la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- Il dirigente competente controlla e verifica le attività svolte dall'incaricato e i risultati conseguiti, acquisendo una relazione o effettuando un riscontro puntuale quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.
- Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
- Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
- L'efficace e corretto potere di controllo dello svolgimento dell'incarico e il conseguimento finale degli obiettivi affidati all'incaricato costituiscono elementi di valutazione del dirigente che ha conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dall'art. 46 del presente regolamento.
26. In base a quanto previsto dal comma 3, lettera g) dell'art. 15 del vigente Statuto comunale e in relazione al combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e dell'art. 110, comma 6, del T.U. 267/2000, compete al Sindaco il conferimento di incarichi di collaborazione esterna al alto contenuto di professionalità che non attengono alla sfera gestionale dell'ente, ma ineriscono direttamente all'esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli organi di direzione politica o riguardano le attività di informazione e il funzionamento dell'Ufficio stampa ai sensi della legge 150/2000. Anche per i predetti incarichi esterni il cui conferimento rientra nella sfera di attribuzione del Sindaco si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. I provvedimenti sindacali di affidamento di incarico dispongono anche il relativo impegno di spesa a carico degli appositi fondi di bilancio e sono trasmessi al Settore Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la assunzione dell'impegno di spesa.
27. Le funzioni di assistenza e difesa in giudizio sono assunte dal servizio di avvocatura comunale. Qualora per accertata e certificata oggettiva impossibilità di utilizzo delle risorse e delle professionalità dell'avvocatura comunale si renda indispensabile ricorrere a legale esterno, il relativo incarico viene conferito, "intuitu personae" in relazione alla

specificità e complessità della materia, con motivata determinazione dal dirigente competente, ad avvocati iscritti nell'elenco dei professionisti e degli studi associati, a docenti universitari o a liberi professionisti o studi legali associati dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica esperienza e competenza nella materia. La determinazione, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, deve essere corredata dalla dichiarazione, a firma congiunta del funzionario responsabile del servizio di avvocatura e del dirigente competente, dell'avvenuto accertamento della oggettiva impossibilità di utilizzo delle risorse e delle professionalità dell'avvocatura stessa. Al conferimento di incarichi esterni di assistenza e difesa in giudizio non si applicano le disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 24. .

28. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento i seguenti incarichi consistenti in prestazioni di servizi per il cui affidamento si applicano le disposizioni del D.Lgs 163/2006 ( Codice dei contratti pubblici) e del vigente regolamento comunale per i servizi da eseguirsi in economia :

- a. incarichi inerenti le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
- b. incarichi relativi a prestazioni per la attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 626/1994, in materia di prevenzione antincendio ai sensi della legge n. 818/1984 e in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo di cui al DPR 293/2002
- c. incarichi concernenti rilevazioni previste per legge ( in materia ambientale, inquinamento acustico,acqua, elettrosmog, rifiuti ecc.)
- d. incarichi prestati nell'ambito di attività formativa e convegnistica di carattere istituzionale;
- e. incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
- f. incarichi, di importo non superiore a 500 euro, relativi a prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani e programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma.

Anche per gli affidamenti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni del comma 24.

29. Con l'entrata in vigore della normativa del presente articolo cessa l'efficacia di ogni altra disposizione, riguardante la materia del conferimento degli incarichi esterni contenuta nel regolamento per la disciplina dei contratti o in altri regolamenti comunali, con essa incompatibile.

2. La presente deliberazione è comunicata a cura del Servizio Segreteria generale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
3. In osservanza dell' art. 7 del CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali 1.4.1999, il presente provvedimento è altresì comunicato a cura del Servizio Segreteria generale alle R.S.U e ai sindacati territoriali di categoria.

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

# COMUNE DI LECCO

**SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE -  
SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI  
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**

N. I.D. 3083949  
I.P. 199

Lecco, li 14 luglio 2008

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO**

**Art. 35 bis del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi contenente la disciplina limiti, criteri e modalità di affidamento di incarichi esterni. Modifiche ed integrazioni.**

**Spett.le Giunta  
Comunale  
S E D E**

Per i provvedimenti di competenza si trasmette il seguente :

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Premesso:**

Con deliberazione n. 88 del 26.06.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha provveduto ad integrare il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con la normativa relativa agli incarichi esterni secondo le disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3 commi 55, 56 e 57 della legge 24.12.2007 ( legge finanziaria 2008) e in conformità ai criteri generali per la disciplina regolamentare del conferimento di incarichi stabiliti dal Consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 26.5.2008.

Il D.L. 112/2008 contenente Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria con l'art. 46 ha apportato modifiche alla disciplina introdotta in materia di collaborazioni e consulenze nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali dalla legge finanziaria 2008 anche allo scopo di superare alcune incertezze interpretative che si erano determinate in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

Si rende pertanto necessario adeguare alle nuove disposizioni dell'art. 46 del D.L. 112/2008 la normativa di cui all'art. 35 bis vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, eliminando nel contempo alcune imprecisioni ed incoerenze in esso contenute.

Tutto ciò premesso

**Si propone di deliberare quanto segue:**



1. All'art. 35 bis del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nella seguente tabella di raffronto tra il testo vigente dell'articolo e quello modificato:

Testo vigente Art. 35 bis Incarichi esterni	Testo modificato Art. 35 bis Incarichi di collaborazione autonoma
<p>1. Per esigenze cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:</p> <p>a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;</p> <p>b) deve essere stata preliminarmente accertata e certificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune.</p> <p>c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;</p> <p>d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.</p>	<p>1. Per esigenze cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione <b>anche</b> universitaria, in presenza dei seguenti presupposti <b>di legittimità</b> :</p> <p>a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati <b>e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune stesso</b>;</p> <p>b) deve essere stata preliminarmente accertata e certificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune.</p> <p>c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;</p> <p>d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.</p>
<p>2. Gli incarichi esterni si distinguono in base alle seguenti tipologie :</p> <p>a) "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.</p> <p>b) "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'ente.</p> <p>c) "incarico di consulenza", avente per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse della amministrazione comunale</p> <p>d) "incarico di collaborazioni" non configurabili come studio, ricerca e consulenza.</p>	<p>2. Gli incarichi di <b>collaborazione autonoma</b> si distinguono in base alle seguenti tipologie :</p> <p>a. "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.</p> <p>b. "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'ente.</p> <p>c. "incarico di consulenza", avente per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse della amministrazione comunale</p> <p>d. "incarico di collaborazioni" non configurabile come studio, ricerca e consulenza.</p>
<p>3. Gli incarichi esterni sono affidati e disciplinati mediante le seguenti forme contrattuali:</p> <p>a) "contratto di lavoro autonomo di natura</p>	<p>3. Gli incarichi di <b>collaborazione autonoma</b> sono affidati e disciplinati mediante le seguenti forme contrattuali:</p>



professionale” quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l’oggetto delle prestazioni stesse;

- b) “contratto di lavoro autonomo di natura occasionale” quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere, in modo occasionale ed episodico, una attività, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;
- c) “contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa” quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è caratterizzata dai seguenti elementi :

- assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
- collegamento funzionale dell’attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell’attività economica di quest’ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso;
- non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico);
- necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi dell’apporto del prestatore rispetto all’impiego di mezzi e/o altri soggetti sempreché rimanga preminente la sua partecipazione e l’unicità della responsabilità del medesimo.

a) “contratto di lavoro autonomo di natura professionale” quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l’oggetto delle prestazioni stesse;

b) “contratto di lavoro autonomo di natura occasionale” quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere, in modo occasionale ed episodico, una attività, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;

c) “contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa” quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è caratterizzata dai seguenti elementi :

- assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
- collegamento funzionale dell’attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell’attività economica di quest’ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso;
- non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico);
- necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi dell’apporto del prestatore rispetto all’impiego di mezzi e/o altri soggetti sempreché rimanga preminente la sua partecipazione e l’unicità della responsabilità del medesimo.

**Resta comunque fermo il divieto di ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o di utilizzare collaboratori come lavoratori subordinati. L’inosservanza del divieto è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.**

<p>4. Gli incarichi esterni possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) professionisti regolarmente iscritti ad albi, elenchi o ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria;</li> <li>b) esercenti per professione abituale una attività professionale priva di albi, elenchi o ruoli o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;</li> <li>c) esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito albo, elenco o ruolo;</li> <li>d) dipendenti pubblici o privati;</li> <li>e) soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico.</li> </ul>	<p>4. Gli incarichi di <b>collaborazione autonoma</b> possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) professionisti regolarmente iscritti ad albi, elenchi o ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria;</li> <li>b) esercenti per professione abituale una attività professionale priva di albi, elenchi o ruoli o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;</li> <li>c) esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito albo, elenco o ruolo;</li> <li>d) dipendenti pubblici o privati;</li> <li>e) soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico.</li> </ul>
<p>5. I soggetti a cui sono conferiti gli incarichi devono essere in possesso del requisito minimo necessario di qualificazione professionale costituito da laurea magistrale o da titolo equivalente strettamente correlati alla prestazione oggetto di incarico. Il predetto requisito minimo di qualificazione professionale si intende anche assolto con la sola iscrizione ad un albo o elenco professionale quando l'esercizio di una attività sia subordinata dalla legge alla iscrizione ad un albo o elenco per il quale non sia richiesto il titolo di laurea.</p>	<p>5. <b>La particolare competenza universitaria dei soggetti a cui sono conferiti gli incarichi è comprovata dal possesso di laurea magistrale o da titolo equivalente strettamente correlati alla prestazione oggetto di incarico. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore</b></p>
<p>7. L'affidamento degli incarichi esterni di cui al comma 1 è soggetto al limite di spesa complessiva annua calcolato nella misura del sei per cento della previsione iniziale di cui all'Intervento 1 del Titolo 1 - Spesa del bilancio. Il superamento del limite di spesa è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del programma di cui al comma 8.</p>	<p>7. L'affidamento degli incarichi esterni di cui al comma 1 è soggetto al limite di spesa complessiva annua fissato con la <b>deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. Per l'anno 2008 il predetto limite è stabilito con apposita deliberazione consiliare di integrazione del provvedimento di approvazione del bilancio già adottato.</b></p>
<p>8. Il Consiglio comunale ,annualmente, con apposita deliberazione da adottarsi prima della approvazione del bilancio di previsione, approva il programma degli incarichi di collaborazione, di studio,ricerca e di consulenza da conferirsi nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.. Il programma si compone per ciascuno dei settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente di schede di</p>	<p>8. <b>I contratti di collaborazione autonoma possono essere stipulati, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali specificamente stabilite dalla legge o previste nel programma di cui al successivo comma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 267/2000.</b> Il Consiglio comunale ,annualmente, con apposita deliberazione da adottarsi prima della</p>

individuazione dei fabbisogni di professionalità esterne per l'anno di riferimento e per i due anni successivi. La proposta di deliberazione di approvazione del programma deve essere corredata, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, dalle dichiarazioni del direttore di ciascun settore competente al conferimento degli incarichi previsti dal programma e del direttore del settore gestione e sviluppo risorse umane dell'avvenuto accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili, rispettivamente, all'interno del settore interessato e all'interno dell'ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro. Le schede componenti il programma indicano per ciascuno degli incarichi di cui si prevede la attivazione:

- la professionalità richiesta
- la tipologia dell'incarico (consulenza, studio, ricerca, collaborazione)
- il riferimento agli obiettivi e ai progetti previsti dagli strumenti di programmazione dell'ente cui il fabbisogno di professionalità si riferisce
- motivazioni e finalità del ricorso ad incarico esterno
- spesa prevista nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 7
- durata prevista.

Il programma costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000.

Limitatamente all'anno 2008 il programma degli incarichi viene approvato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione di Giunta di approvazione del presente articolo.

approvazione del bilancio di previsione, approva il programma degli incarichi di collaborazione **autonoma** da conferirsi nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi. Il programma si compone per ciascuno dei settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente di schede di individuazione dei fabbisogni di professionalità esterne per l'anno di riferimento e per i due anni successivi. La proposta di deliberazione di approvazione del programma deve essere corredata, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, dalle dichiarazioni del direttore di ciascun settore competente al conferimento degli incarichi previsti dal programma e del direttore del settore gestione e sviluppo risorse umane dell'avvenuto accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili, rispettivamente, all'interno del settore interessato e all'interno dell'ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro. Le schede componenti il programma indicano per ciascuno degli incarichi di cui si prevede la attivazione:

- la professionalità richiesta
- la tipologia dell'incarico (consulenza, studio, ricerca, collaborazione)
- il riferimento agli obiettivi e ai progetti previsti dagli strumenti di programmazione dell'ente cui il fabbisogno di professionalità si riferisce
- motivazioni e finalità del ricorso ad incarico esterno
- spesa prevista nel rispetto **del limite annuo di cui al precedente comma 7**
- durata prevista.

Il programma costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000.

Limitatamente all'anno 2008 il programma degli incarichi viene approvato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione di Giunta di approvazione del presente articolo.

11. La determinazione a contrattare deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità e con conseguenti responsabilità disciplinare ed erariale per chi

11. La determinazione a contrattare deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità e con conseguenti responsabilità disciplinare ed erariale per chi l'abbia adottata e per chi abbia

l'abbia adottata e per chi abbia ,comunque, concorso a darvi attuazione, del preventivo avvenuto accertamento che :

- a. il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione e fissa il limite massimo della spesa annua per gli incarichi stessi
- b. il Consiglio comunale ha approvato il programma di cui al comma 8 con deliberazione esecutiva
- c. l'oggetto della prestazione dell'incarico corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati ( tali competenze e tali obiettivi o progetti devono essere specificati nella determinazione)
- d. l'incarico da conferire è previsto dal programma di cui al comma 8 approvato con deliberazione consiliare esecutiva e rispetta il limite di spesa annua stabilito dalla normativa del regolamento di cui alla lettera a)
- e. è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro
- f. la prestazione oggetto di incarico è di natura temporanea e il requisito minimo di qualificazione professionale richiesto per il conferimento dell'incarico è costituito dalla laurea magistrale o titolo equivalente o da iscrizione ad un albo professionale quando l'esercizio di una attività sia subordinata dalla legge alla iscrizione ad un albo o un elenco per il quale non sia richiesto il titolo di laurea
- g. per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.

,comunque, concorso a darvi attuazione, del preventivo avvenuto accertamento che :

- a. **il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione**
- b. **l'incarico si riferisce alle attività istituzionali specificamente stabilite dalla legge ( indicando gli estremi della disposizione di legge) o previste dal programma di cui al comma 8) (indicando gli estremi del provvedimento di approvazione del programma)**
- c. l'oggetto della prestazione dell'incarico corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati **ed è coerente con le esigenze di funzionalità del comune ( tali competenze e tali obiettivi o progetti devono essere specificati nella determinazione che dovrà dare altresì specifica dimostrazione della coerenza dell'oggetto dell'incarico con le esigenze di funzionalità dell'ente)**
- d. **l'incarico da conferire rispetta il limite di spesa annua di cui al comma 7)**
- e. è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro
- f. la prestazione oggetto di incarico è di natura temporanea e **la particolare e comprovata competenza universitaria richiesta per il conferimento dell'incarico è quella prevista dal comma 5)**
- g. per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.



2. Si dà atto che a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate il nuovo testo dell'art. 35 bis del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è quello di seguito riportato:

**Art. 35 bis**  
**Incarichi di collaborazione autonoma**

1. Per esigenze cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità :
  - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune stesso;
  - b. deve essere stata preliminarmente accertata e certificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune.
  - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
2. Gli incarichi di collaborazione autonoma si distinguono in base alle seguenti tipologie :
  - a. "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
  - b. "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'ente.
  - c. "incarico di consulenza", avente per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse della amministrazione comunale
  - d. "incarico di collaborazioni" non configurabili come studio, ricerca e consulenza.
3. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono affidati e disciplinati mediante le seguenti forme contrattuali:
  - a. "contratto di lavoro autonomo di natura professionale" quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto delle prestazioni stesse;
  - b. "contratto di lavoro autonomo di natura occasionale" quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere, in modo occasionale ed episodico, una attività, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;
  - c. "contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa" quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è caratterizzata dai seguenti elementi :
    - assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
    - collegamento funzionale dell'attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell'attività economica di quest'ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso;
    - non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico);

- necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi dell'apporto del prestatore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri soggetti sempreché rimanga preminente la sua partecipazione e l'unicità della responsabilità del medesimo.

Resta comunque fermo il divieto di ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o di utilizzare collaboratori come lavoratori subordinati. L'inosservanza del divieto è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

4. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:
  - a. professionisti regolarmente iscritti ad albi, elenchi o ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria;
  - b. esercenti per professione abituale una attività professionale priva di albi, elenchi o ruoli o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;
  - c. esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito albo, elenco o ruolo;
  - d. dipendenti pubblici o privati;
  - e. soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico.
5. La particolare competenza universitaria dei soggetti a cui sono conferiti gli incarichi è comprovata dal possesso di laurea magistrale o da titolo equivalente strettamente correlati alla prestazione oggetto di incarico. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore
6. In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da altra pubblica amministrazione in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 è necessario, anche in applicazione della normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo assenso dell'amministrazione di appartenenza del prestatore e comunicare, conseguentemente, alla stessa amministrazione l'effettuazione della prestazione.
7. L'affidamento degli incarichi esterni di cui al comma 1 è soggetto al limite di spesa complessiva annua fissato con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. Per l'anno 2008 il predetto limite è stabilito con apposita deliberazione consiliare di integrazione del provvedimento di approvazione del bilancio già adottato.
8. I contratti di collaborazione autonoma possono essere stipulati, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali specificamente stabilite dalla legge o previste nel programma di cui al successivo comma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 267/2000.  
Il Consiglio comunale, annualmente, con apposita deliberazione da adottarsi prima della approvazione del bilancio di previsione, approva il programma degli incarichi di collaborazione autonoma da conferirsi nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi. Il programma si compone per ciascuno dei settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente di schede di individuazione dei fabbisogni di professionalità esterne per l'anno di riferimento e per i due anni successivi. La proposta di deliberazione di approvazione del programma deve essere corredata, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, dalle dichiarazioni del direttore di ciascun settore competente al conferimento degli incarichi previsti dal programma e del direttore del settore gestione e sviluppo risorse umane dell'avvenuto accertamento della impossibilità

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili,rispettivamente, all'interno del settore interessato e all'interno dell'ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro. Le schede componenti il programma indicano per ciascuno degli incarichi di cui si prevede la attivazione:

- la professionalità richiesta
- la tipologia dell'incarico (consulenza,studio, ricerca, collaborazione)
- il riferimento agli obiettivi e ai progetti previsti dagli strumenti di programmazione dell'ente cui il fabbisogno di professionalità si riferisce
- motivazioni e finalità del ricorso ad incarico esterno
- spesa prevista nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 7
- durata prevista.

Il programma costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000 .

Limitatamente all'anno 2008 il programma degli incarichi viene approvato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione di Giunta di approvazione del presente articolo.

9. Il conferimento degli incarichi esterni deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e trasparenza
10. La determinazione a contrattare e la procedura per il conferimento degli incarichi esterni sono di esclusiva competenza del dirigente/direttore di settore, salvo quanto previsto dal successivo comma 24. Detta competenza dirigenziale non è delegabile.
11. La determinazione a contrattare deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità e con conseguenti responsabilità disciplinare ed erariale per chi l'abbia adottata e per chi abbia ,comunque, concorso a darvi attuazione, del preventivo avvenuto accertamento che :
  - a. il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione
  - b. l'incarico si riferisce alle attività istituzionali specificamente stabilite dalla legge ( indicando gli estremi della disposizione di legge) o previste dal programma di cui al comma 8 ) ( indicando gli estremi del provvedimento di approvazione del programma)
  - c. l'oggetto della prestazione dell'incarico corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati ed è coerente con le esigenze di funzionalità del comune ( tali competenze e tali obiettivi o progetti devono essere specificati nella determinazione che dovrà dare altresì specifica dimostrazione della coerenza dell'oggetto dell'incarico con le esigenze di funzionalità dell'ente)
  - d. l'incarico da conferire rispetta il limite di spesa annua di cui al comma 7)
  - e. è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro
  - f. la prestazione oggetto di incarico è di natura temporanea e la particolare e comprovata competenza universitaria richiesta per il conferimento dell'incarico è quella prevista dal comma 5
  - g. per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.
12. La determinazione a contrattare , sempre a pena di inammissibilità e di improcedibilità, deve contenere i seguenti elementi e allegati :

- a. l'oggetto della prestazione con la specificazione dell'obiettivo, del progetto o del programma di governo dell'ente cui lo stesso è correlato;
  - b. le modalità ed il luogo di espletamento dell'incarico;
  - c. la durata dell'incarico che non può essere superiore alla durata del mandato del sindaco. La decorrenza dell'incarico dovrà essere prevista dal giorno della pubblicazione del relativo contratto nel sito web del Comune ai sensi del comma 20.
  - d. la misura del compenso per la quale è necessaria la dimostrazione della proporzionalità economica rispetto all'utilità da conseguirsi dall'amministrazione;
  - e. l'indicazione del fondo su cui graverà la spesa complessiva e la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;
  - f. la dichiarazione del direttore del settore che attiva la procedura di conferimento dell'incarico dell'avvenuto accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del settore interessato, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro
  - g. la dichiarazione del direttore del settore gestione e sviluppo risorse umane dell'avvenuto accertamento della inesistenza all'interno dell'ente di professionalità utilizzabili per le prestazioni oggetto dell'incarico da conferire, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro
  - h. l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale, strettamente correlati alla prestazione oggetto di incarico, richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, nonché le modalità di effettuazione della stessa ed i criteri di valutazione. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
    - titoli culturali e professionali;
    - esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati;
  - i. l'indicazione dei seguenti requisiti di ordine generale il cui possesso è condizione necessaria per la ammissione alla procedura comparativa e per l'assunzione dell'incarico:
    - cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'unione europea
    - godimento dei diritti civili e politici
    - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino la applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario
    - conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali
  - j. la precisazione che l'assegnazione dell'incarico esterno avverrà a seguito di esame e valutazione comparativa, mirante alla individuazione del candidato con caratteristiche professionali e curriculari più adeguate alle prestazioni richieste, basata sugli elementi curriculari di qualità dei candidati, sulle caratteristiche metodologiche della prestazione offerta, sugli elementi economici delle proposte e su altri elementi eventualmente richiesti dalle peculiarità dell'incarico, secondo criteri indicati nell'avviso di indizione della procedura comparativa;
  - k. schema di avviso di indizione della procedura comparativa finalizzata alla individuazione del soggetto cui conferire l'incarico contenente tutti gli elementi di cui alle lettere a), b) c), d), h), i) e j).
13. Gli incarichi possono essere conferiti, in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni di cui deve essere data esplicita e concreta motivazione nel provvedimento di affidamento dell'incarico:
- a. nel caso in cui a seguito di procedura comparativa indetta non fosse presentata alcuna



- domanda, ovvero nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alla richieste;
- b. nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili ente.
  - c. quando la particolarità dell'ambito, la specificità dell'intervento o la peculiarità delle prestazioni, rendano necessarie professionalità e competenze, così singolari, da non consentire forme di comparazione;
  - d. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - e. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative per l'individuazione dei soggetti attuatori;
  - f. per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 10.000,00 Euro.
14. La determinazione a contrattare viene trasmessa al Settore Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la prenotazione dell'impegno di spesa. In sede di apposizione del visto il Responsabile dei servizi finanziari è tenuto a verificare la sussistenza di tutti gli elementi di ammissibilità e procedibilità del provvedimento dirigenziale stabiliti dai commi 11 e 12. Acquisito il visto di regolarità contabile, il direttore del settore che ha adottato il provvedimento ne disporrà la pubblicazione integrale sul sito web del Comune.
15. Alla indizione della procedura di valutazione comparativa viene assicurata adeguata pubblicità mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito web del Comune e affissione all'Albo pretorio comunale per un periodo di non inferiore a 15 giorni naturali e continui. Qualora ricorrano oggettive ragioni di urgenza da rendere note nell'avviso il periodo di pubblicazione può essere ridotto a 7 giorni.
16. La valutazione comparativa delle candidature è effettuata dal direttore del settore interessato al conferimento dell'incarico, che la presiede, dal Direttore del settore gestione e sviluppo risorse umane e da un funzionario di categoria D/3 appartenente al settore interessato al conferimento dell'incarico, designato dal direttore del settore stesso, con funzioni anche di verbalizzante. A conclusione della valutazione comparativa viene redatta una graduatoria finale di merito secondo i criteri indicati nell'avviso, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.
17. Sulla base delle risultanze della procedura comparativa svolta, il direttore del settore competente approva la graduatoria di merito e adotta il provvedimento di conferimento dell'incarico a cui dovrà essere allegato il verbale delle operazioni di procedura comparativa e lo schema di disciplinare/contratto.
18. La procedura di valutazione comparativa di cui ai commi 15, 16 e 17 si applica per l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro, al netto di IVA. Qualora l'importo dell'incarico sia pari o superiore a 100.000 euro, al netto di IVA, per il relativo affidamento si applicheranno, in quanto compatibili, le procedure previste per gli incarichi di progettazione dall'art. 91 comma 1 del D.Lgs 163/2006.
19. Il contratto di conferimento dell'incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
- della durata che deve essere commisurata all'entità del progetto. La decorrenza dell'incarico dovrà essere prevista dal giorno della pubblicazione del relativo contratto nel sito web del Comune ai sensi del comma 20.

- del luogo di espletamento dell'incarico;
  - dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
  - dei tempi della prestazione e delle eventuali penalità;
  - delle responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione dell'attività;
  - dei profili inerenti la proprietà dei risultati;
  - dei profili economici.
  - delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
  - del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e all'utilità conseguita dall'amministrazione. La determinazione deve avvenire, con riferimento anche ai valori di mercato, in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Allo scopo di individuare la congruità del compenso con la prestazione richiesta il dirigente competente effettuerà una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali e altre amministrazioni e, ove possibile, farà riferimento ai compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
20. Il provvedimento dirigenziale di affidamento di incarico viene trasmesso al Settore Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la assunzione dell'impegno di spesa. Acquisito il visto di regolarità contabile, il direttore del settore che ha adottato il provvedimento ne disporrà la pubblicazione integrale sul sito web del Comune.
  21. Con cadenza trimestrale il responsabile dei servizi finanziari inoltrerà alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti i provvedimenti di conferimento di incarichi esterni per i quali ha rilasciato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel trimestre precedente il cui importo di spesa è superiore a € 5.000.
  22. In caso di incarichi di collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione divenuta esecutiva dovrà inoltre essere inviata a cura del Direttore di settore che l'ha adottata al Servizio Centrale Risorse Umane per la comunicazione al Centro per l'impiego almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto.
  23. La stipulazione del contratto di affidamento di incarico esterno avviene nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti. Il contratto, anche ai fini della decorrenza dell'incarico conferito, assume efficacia dal giorno della pubblicazione, a cura del Direttore del settore che l'ha stipulato, del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito Web del Comune.
  24. Tutti i provvedimenti concernenti incarichi esterni per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato devono essere pubblicati sul sito web del Comune a cura dei direttori di settore che li hanno conferiti. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. A cura del Servizio Segreteria generale gli elenchi degli incarichi da essi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
  25. Il dirigente competente controlla il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo e verifica la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Il dirigente competente controlla e verifica le attività svolte dall'incaricato e i risultati conseguiti, acquisendo una relazione o effettuando un riscontro puntuale quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. L'efficace e corretto potere di controllo dello svolgimento dell'incarico e il conseguimento finale degli obiettivi affidati all'incaricato costituiscono elementi di valutazione del dirigente che ha conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dall'art. 46 del presente regolamento.

26. In base a quanto previsto dal comma 3, lettera g) dell'art. 15 del vigente Statuto comunale e in relazione al combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e dell'art. 110, comma 6, del T.U. 267/2000, compete al Sindaco il conferimento di incarichi di collaborazione esterna al alto contenuto di professionalità che non attengono alla sfera gestionale dell'ente, ma ineriscono direttamente all'esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli organi di direzione politica o riguardano le attività di informazione e il funzionamento dell'Ufficio stampa ai sensi della legge 150/2000. Anche per i predetti incarichi esterni il cui conferimento rientra nella sfera di attribuzione del Sindaco si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. I provvedimenti sindacali di affidamento di incarico dispongono anche il relativo impegno di spesa a carico degli appositi fondi di bilancio e sono trasmessi al Settore Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la assunzione dell'impegno di spesa.
27. Le funzioni di assistenza e difesa in giudizio sono assunte dal servizio di avvocatura comunale. Qualora per accertata e certificata oggettiva impossibilità di utilizzo delle risorse e delle professionalità dell'avvocatura comunale si renda indispensabile ricorrere a legale esterno, il relativo incarico viene conferito, "intuitu personae" in relazione alla specificità e complessità della materia, con motivata determinazione dal dirigente competente, ad avvocati iscritti nell'elenco dei professionisti e degli studi associati, a docenti universitari o a liberi professionisti o studi legali associati dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica esperienza e competenza nella materia. La determinazione, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, deve essere corredata dalla dichiarazione, a firma congiunta del funzionario responsabile del servizio di avvocatura e del dirigente competente, dell'avvenuto accertamento della oggettiva impossibilità di utilizzo delle risorse e delle professionalità dell'avvocatura stessa. Al conferimento di incarichi esterni di assistenza e difesa in giudizio non si applicano le disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 24. .
28. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento i seguenti incarichi consistenti in prestazioni di servizi per il cui affidamento si applicano le disposizioni del D.Lgs 163/2006 ( Codice dei contratti pubblici) e del vigente regolamento comunale per i servizi da eseguirsi in economia :
- a. incarichi inerenti le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;

- b. incarichi relativi a prestazioni per la attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 626/1994, in materia di prevenzione antincendio ai sensi della legge n. 818/1984 e in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo di cui al DPR 293/2002
- c. incarichi concernenti rilevazioni previste per legge ( in materia ambientale, inquinamento acustico,acqua, elettrosmog, rifiuti ecc.)
- d. incarichi prestati nell'ambito di attività formativa e convegnistica di carattere istituzionale;
- e. incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
- f. incarichi, di importo non superiore a 500 euro, relativi a prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani e programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma.

Anche per gli affidamenti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni del comma 24.

29. Con l'entrata in vigore della normativa del presente articolo cessa l'efficacia di ogni altra disposizione, riguardante la materia del conferimento degli incarichi esterni contenuta nel regolamento per la disciplina dei contratti o in altri regolamenti comunali, con essa incompatibile.


- 2. La presente deliberazione è comunicata a cura del Servizio Segreteria generale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
- 3. In osservanza dell' art. 7 del CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali 1.4.1999, il presente provvedimento è altresì comunicato a cura del Servizio Segreteria generale alle R.S.U e ai sindacati territoriali di categoria.

Stante l'urgenza, si propone, altresì, di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Mario Moschetti)

Visto :

L'ASSESSORE  
( Dott.ssa Cinzia BETTEGA)




#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267, in assenza del dirigente competente si esprime parere favorevole, nei limiti delle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

li, 16 luglio 2008

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
( Mario Moschetti )

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Moschetti', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'M'.

IL PRESIDENTE  
F.to dott. Gaetano Grossi

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Mario Moschetti

Il sottoscritto                      Segretario Generale                      , visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è pubblicata oggi, in base all'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi;
- ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000 è stata comunicata ai Sigg.ri Capogruppo Consiliari, ed è stata messa a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri mediante deposito presso la Segreteria Comunale;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto in quanto trattasi di deliberazione di cui all'art. 135 del T.U.E.L. 267/2000.

Lecco, ..... 31 LUG. 2008 .....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Lecco, .....

IL SEGRETARIO GENERALE